



## STATUTO Associazione AMICI DI ONDA

### Articolo 1 (Sede)

La sede dell'Associazione Amici di Onda è in Roma, Largo Guido Martina, 18 presso l'abitazione del signor Bruno Calabretta . L'ubicazione della sede potrà essere cambiata con deliberazione della Assemblea Generale degli Associati.

### Articolo 2 (Finalità dell'Associazione Amici di Onda)

L'Associazione Amici di Onda è espressione di tutti i cittadini che intendono portare avanti iniziative e azioni finalizzate a migliorare la qualità della vita dei cani anche tramite la riqualificazione e la fruizione di aree verdi presenti nel territorio del Comune di Roma denominate "Aree Territoriali Sgambamento Cani" ricevute in adozione dallo stesso comune di Roma.

Suoi scopi principali sono la difesa degli interessi dei cani e la promozione dei valori di solidarietà, associativi, culturali, sociali, sanitari e morali che si manifestano nel territorio del Comune di Roma. **Relativamente a quanto riportato nei precedenti paragrafi, l'Associazione, al fine di perseguire i suddetti scopi, vuole inoltre fare riferimento a quanto citato dal decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore) - il quale prescrive l suo art. 1, che:**

“Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il presente Codice provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore”.

A seguire, per il raggiungimento delle sue finalità, l'Associazione Amici di Onda si propone piu' nello specifico di:

- promuovere, anche d'intesa con le pubbliche istituzioni e con enti pubblici e privati, tutte le iniziative utili e necessarie per la salvaguardia degli ambienti, dei diritti e della salute dei cani;
- promuovere d'intesa con le realtà associative presenti sul territorio, convegni, mostre, rassegne, conferenze, incontri, spettacoli e manifestazioni sportive;
- fare conoscere le attività dell'Associazione Amici di Onda mediante pubblicazione di un foglio informativo e un sito WEB, nonché con diffusione di volantini ed altri mezzi.

### Articolo 3 (Aree Territoriali Sgambamento Cani)

Le Aree Sgambamento Cani Territoriali sono gli spazi verdi gestiti dall'Associazione Amici di Onda, tramite la concessione di affidamenti ricevuti dal Comune di Roma.

L'area sita in Viale Gianluigi Bonelli, all'interno del parco Corto Maltese, concessa in adozione dal Comune di Roma con determinazione dirigenziale ..... del .././2021 viene, pertanto, denominata "Area Territoriale Sgambamento Cani Mezzocammino - Viale Gianluigi Bonelli".

Per ogni 'Area Territoriale Sgambamento Cani', su richiesta di un numero rappresentativo degli associati che fruiscono di quel determinato spazio verde, può essere costituito un **"Supporto Consultivo Territoriale"** composto da uno fino ad un massimo di tre associati che debbono essere fruitori di quella stessa area verde.

I "Supporti Consultivi Territoriali" svolgono la funzione di controllo sulle attività locali e possono proporre al Consiglio Direttivo iniziative e progetti tesi a migliorare la qualità di vita della loro area verde.

I "Supporti Consultivi Territoriali", su loro richiesta, possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo come strumento di mera consultazione, solamente quando all'ordine del giorno sono in discussione e deliberazione argomenti riguardanti l'area di loro pertinenza e, comunque, solo se il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno.

I "Supporti Consultivi Territoriali" nell'ambito del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

#### **Articolo 4 (Organi direttivi dell'Associazione Amici di Onda)**

Gli organi dell 'Associazione Amici di Onda sono:

- I - Consiglio direttivo;
- II - Presidente;
- III - VicePresidente;
- IV - Consigliere;
- V - l'Assemblea Generale degli associati.

#### **Articolo 5 (Associati)**

Gli associati si distinguono in:

- Associati fondatori;**
- Associati ordinari;**
- Associati sostenitori;**

Sono **Associati fondatori**, coloro che risultano presenti all'Atto Costitutivo dell' associazione. Rimangono tali per tutta la durata dell'associazione, salvo dimissioni da presentarsi per iscritto e con effetto dal primo giorno successivo a quello di presentazione delle dimissioni. Sono obbligati al versamento sia della quota annuale di associazione, nella misura in cui la stessa verrà stabilita dal Consiglio Direttivo, che alle spese di registrazione dell'associazione.

---

Sono **Associati ordinari** le persone che, avendo compiuto la maggiore età vengano ammesse dietro loro richiesta. Sono tenuti allo stesso versamento annuale stabilito per gli Associati fondatori.

Sono **Associati sostenitori** le persone fisiche, le persone giuridiche, gli Enti e le Associazioni la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio direttivo e che verseranno all'atto dell'ammissione, una quota di supporto concordata con il consiglio Direttivo.

#### **Articolo 6 (Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è l'organo deliberante dell'Associazione Amici di Onda, si compone di xxx membri, eletti con voto a maggioranza relativa dei presenti nell'Assemblea Generale degli associati appositamente convocata.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, trascorsi i quali, entro 30 giorni, deve fissare la data per le nuove nomine che devono tenersi entro tre mesi dalla scadenza del mandato.

L'incarico di Presidente, Vice Presidente e Consigliere è compatibile con qualsiasi impiego, incarico, ufficio o mandato sia pubblico che privato.

#### **Articolo 7 (Attribuzioni del Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo provvede a deliberare su tutte le questioni inerenti l'attività dell'Associazione Amici di Onda e in particolare provvede :

1. alla nomina delle eventuali Commissioni di studio e dei loro Presidenti dando gli indirizzi generali o conferendo eventuali incarichi specifici ,
  2. alla nomina del o dei componenti del Supporto Consultivo Territoriale previsto dal precedente Art. 3;
  3. alla determinazione della quota associativa mensile che deve essere versata da tutti gli associati;
  4. all'approvazione e successiva emanazione del Regolamento che disciplina le attività nelle aree di sgambamento per cani;
  5. all'approvazione delle fonti di supporto finanziario;
  6. all' approvazione di eventuali spese straordinarie;
  7. a stabilire la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo;
  8. alla cancellazione di un associato dal libro degli associati per accadimenti contemplati dagli art. 16 e 17 del presente statuto;
-

9. alla nomina del Presidente, del Vice-Presidente ed eventualmente del Segretario;
10. alla redazione degli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
11. all'attuazione delle finalità previste dallo statuto e attuazione delle decisioni dell'Assemblea degli associati;
12. al compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
13. alla delibera sulle domande di ammissione degli associati entro 90 giorni dalla ricezione della stessa;
14. alla redazione dei rendiconti economici e finanziari da sottoporre all'assemblea, su base annua.
15. all'adozione dei provvedimenti disciplinari (ammonizione, sospensione, esclusione e radiazione) nei confronti degli associati, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea.
16. alla deliberazione sulla richiesta di adesione presentata agli associati precedentemente esclusi

#### **Articolo 8 (Convocazione del Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, in via ordinaria almeno una volta ogni tre mesi, presso un sito ogni volta da concordare. Il Presidente è tenuto a convocare i singoli consiglieri comunicando loro, ordine del giorno, luogo, data ed ora della riunione trimestrale.

Il Consiglio Direttivo, oltre che trimestralmente, può essere convocato dal Presidente quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno cinque consiglieri. Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale da trascrivere in un registro.

#### **Articolo 9 (Costituzione del Consiglio Direttivo e validità delle deliberazioni )**

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con l'intervento di almeno cinque consiglieri di cui almeno uno deve essere Presidente o in sua mancanza, il Vice Presidente. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Le proposte delle deliberazioni che concernono le modifiche del presente Statuto da sottoporre all'Assemblea Generale degli associati, devono essere approvate da almeno sette (7) consiglieri.

### **Articolo 10 (Il Presidente)**

Il Presidente dura in carica tre anni, è rieleggibile ed è scelto tra i membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea generale degli associati.

Il Presidente rappresenta l'Associazione Amici di Onda in tutte le manifestazioni pubbliche e private, ne ha la rappresentanza nei confronti di terzi, convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea generale degli associati, autorizza le spese, firma le quietanze e la corrispondenza.

### **Articolo 11 (Il Vice Presidente)**

Il Vice Presidente dura in carica tre anni, è rieleggibile e è scelto tra i membri del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente in tutte le sue funzioni, lo sostituisce in sua assenza temporanea ed espleta tutti gli incarichi nell'ambito delle deleghe a lui conferite.

### **Articolo 12 (Le Commissioni di studio)**

Possono essere costituite Commissioni specifiche per lo studio e per la ricerca di soluzioni relative a problematiche specifiche che si dovessero presentare di volta in volta (di queste Commissioni possono far parte esperti e tecnici anche esterni al Consiglio Direttivo ed agli Associati).

### **Articolo 13 (Assemblea generale degli associati)**

L'Assemblea degli associati è organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa. La partecipazione dell'associato all'Assemblea è strettamente personale ed ogni Associato ha diritto ad un voto.

E' consentito farsi rappresentare da altro associato tramite delega. Nessun associato può cumulare più di cinque deleghe.

L'Assemblea si può riunire anche fuori dalla sede legale, purché nel territorio del Comune di Roma; in presenza o per via telematica (videoconferenza) essa può essere **ordinaria o straordinaria**.

Le riunioni sono indette dal Consiglio Direttivo e convocate dal Presidente, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata, indicando il giorno, la data, l'ora e ordine del giorno, sia della prima convocazione che della eventuale seconda convocazione, mediante affissione di apposito avviso nel Luogo ove sono abitualmente svolte le attività associative. In alternativa l'Assemblea, a discrezione del Consiglio Direttivo, potrà essere convocata, con comunicazione scritta a scelta tra le seguenti modalità: lettera raccomandata, fax, e/o e-mail indirizzata agli associati almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

---

L'Assemblea degli associati può essere convocata quando lo richiede almeno 1/5 (un quinto) degli associati titolari del diritto voto; in tal caso il Presidente deve provvedere con le modalità di cui sopra, alla convocazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria **sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario nominato**. Tale verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene trascritto su un apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.

Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

**L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno** per l'approvazione del bilancio e dei rendiconti economici e finanziari, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa inoltre delibera, con le presenze e le maggioranze di cui al successivo art. 14, sulla nomina del Consiglio Direttivo, sui trasferimenti della sede sociale all'interno dello stesso comune, sugli indirizzi, sulle direttive generali e sull'approvazione dei regolamenti sociali, sulla costituzione o scioglimento di Aree Territoriali Sgambamento Cani proposte dal Consiglio Direttivo.

**L'Assemblea straordinaria degli associati si riunisce ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno**. Essa delibera, con le presenze e le maggioranze di cui al successivo art. 14, sull'approvazione e modificazione dello statuto sociale, sui trasferimenti di sede al di fuori del comune e per quanto riguarda lo scioglimento e modalità di liquidazione dell'Associazione.

#### **Articolo 14 (Voto — Deleghe — Maggioranza Assembleare)**

Sono ammessi all'Assemblea degli associati, ed esercitano il diritto di voto, gli associati in regola con il pagamento dei contributi associativi. Ogni associato ammesso ha diritto ad un voto singolo.

Le deleghe possono essere conferite solo ad altro associato, mediante forma scritta. Ogni associato non potrà ricevere più di cinque deleghe.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di tanti associati che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti a tutti gli Associati aventi diritto di partecipazione all'Assemblea stessa;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega, aventi diritto di partecipazione all'Assemblea stessa.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati, in proprio o per delega, aventi diritto di partecipazione all'Assemblea;
  - in seconda convocazione quando sono presenti, in proprio o per delega, tanti associati che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti a tutti gli Associati aventi diritto di partecipazione all'Assemblea stessa.
-

Le deliberazioni sia dell'Assemblea ordinaria che straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti degli associati intervenuti alla riunione, in proprio o per delega.

Le eventuali astensioni non sono conteggiate ai fini di tale maggioranza.

Per le nomine delle cariche associative basterà la maggioranza relativa dei voti degli Associati e, in caso di parità di voti, si intenderà eletto il candidato più anziano di iscrizione, comunque per essere valide gli associati devono rappresentare almeno (cinquanta per cento) degli aventi diritto.  
Potrà essere eletto un Comitato Elettorale quale redigerà un proprio regolamento.

Per le modifiche statutarie e la costituzione e modifica delle sedi è necessaria sia in prima che in seconda convocazione la presenza e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e relative modalità di liquidazione è necessario, sia in prima sia in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

#### **Articolo 15 (Diritti e doveri degli associati)**

Tutti gli Associati godono del diritto di partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione; riunirsi in Assemblea per discutere e dare pareri sulle questioni riguardanti l'Associazione; prendere visione degli atti e dei registri dell'Associazione presso la sede sociale.

Tutti gli associati sono tenuti a comportarsi in modo da non operare in contrasto con il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione; al rispetto dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché delle delibere del Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 16 (Perdita della qualità di Associato)**

L' associato perde la sua qualifica per i seguenti motivi :

- . per sua spontanea volontà;
- . per morosità, in assenza del versamento della quota associativa annuale oltre di tre mesi dalla scadenza, fatti salvi impedimenti reali e giustificati.
- . per indegnità.

La cancellazione dal libro degli associati è a cura e discrezione del consiglio direttivo.

#### **Articolo 17 (esclusione dell'Associato)**

Può essere escluso l'associato:

- . che tenga un comportamento incompatibile con gli ideali dell'associazione;
- . che non osservi le delibere degli organi competenti;

L'esclusione è decisa dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri, in caso di parità prevale il voto di chi presiede, salva facoltà di impugnazione da parte dell'associato

---

escluso di fronte all'assemblea.

### **Articolo 18 (Finanziamento)**

L'associazione si finanzia attraverso:

- . quote annuali versati dagli Associati determinate dal consiglio Direttivo;
- . contributi da parte delle amministrazioni: municipali, comunali, provinciali, regionali e statali.
- . elargizioni di associati o di terzi (persone fisiche enti privati enti pubblici);
- . donazioni, erogazioni, lasciti e sostegni del terzo settore (tra cui ad esempio il 5 x 1000)

.Inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo possono essere organizzate attività e manifestazioni al fine di reperire fondi. È comunque proibito all'associazione chiedere ed ottenere prestiti e/o mutui.

### **Articolo 19 (Scioglimento dell 'Associazione)**

Nel caso di scioglimento dell' associazione, per qualsiasi causa, l'Assemblea degli associati determina le modalità della liquidazione e della devoluzione del patrimonio residuo con obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione ad altre associazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità; nomina fino a tre liquidatori anche fra non associati, fissandone i poteri.

### **Articolo 20 (norme finali)**

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme previste dalla legge.

#### **Firme in originale**


Bruno Calabretta:




Riccardo Grigoletto:



Massimo Buldrin:



Anna Marzilli:




Andrea Lomoro:



Francesco Castrini:


Annalisa Terlizzi:



Vittorio Argento:



Riccardo Quinti:



Flavia Scafetti:

